



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6125 del 2020, proposto da

Grp Media S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Zazza, Eleonora Zazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Roberto Zazza in Roma, viale Giuseppe Mazzini 73;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Presidenza della Repubblica non costituito in giudizio;

nei confronti

Telenorba S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Loiodice, Isabella Loiodice, Pasquale Procacci, Carlo Edoardo Cazzato, Antonio Catricalà, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Aldo Loiodice in Roma, via Ombrone n.12/B;

Auditel S.r.l. non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

A.L.P.I. (Associazione per la Libertà e il Pluralismo dell'Informazione) Radio Tv, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Loiodice, Isabella Loiodice, Pasquale Procacci, Carlo Edoardo Cazzato, Antonio Catricala', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Aldo Loiodice in Roma, via Ombrone n.12/B;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del Decreto Direttoriale Registro Ufficiale U 0019545.09-04-2020 del 9.04.2020 con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2019 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l'elenco degli importo dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 del DPR 23.08.2017 n. 146 come riportati negli allegati A e B; gli allegati A (graduatoria definitiva) e B (elenco importi contributi spettanti) al Decreto Direttoriale nonché di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o conseguente tra i quali anche: il Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146; il DM di attuazione del 20 ottobre 2017;

Per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge 208/2015, del DPR 146/2017; legge 21 settembre 2018, n. 108, art. 4 bis, "proroga dei termini in materia di emittenti radiotelevisive locali", ove necessario dell'art. 1, comma 1034, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Legge di Bilancio 2018;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Telenorba S.p.A.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2020 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, che:

- le censure proposte non risultano fondate avuto presente l'orientamento già espresso da questa Sezione in tema di applicazione delle disposizioni di incentivazione al settore televisivo (sent. 2814/2020 pronunciata nei confronti della ricorrente, a cui si rinvia quale precedente conforme);

Ritenuto dunque che non sussistono i presupposti di cui al citato articolo 55.

Inoltre, vista la richiesta della ricorrente, si dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle imprese collocate in graduatoria autorizzando la notificazione del ricorso per pubblici proclami mediante indicazione in forma sintetica del petitum, delle censure e degli atti impugnati; tale comunicazione andrà trasmessa dalla ricorrente, entro il termine del 30.9.2020, al Ministero dello Sviluppo economico, che dovrà provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale nei 20 giorni successivi alla ricezione della comunicazione stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) respinge la suindicata domanda cautelare.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore

Francesca Romano, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Luca De Gennaro

IL PRESIDENTE
Giampiero Lo Presti

IL SEGRETARIO